



Università degli Studi di
Messina

Prot. n. 66715

Del 22 / 12 / 2011

Tit/Cl I / 1 Partenza

Circolare n. 48 / 2011

Università degli Studi di Messina

Ai Presidi delle Facoltà
Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti:

Personale e AA.GG.

UniMe Sport

Appalti, Servizi e Patrimonio

Servizi Didattici Ricerca e Alta Formazione

Bilancio e Finanze

e, p.c. Al Magnifico Rettore

Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 12 novembre 2011, n. 183. (Legge di stabilità 2012).

La legge di stabilità, oltre al suo contenuto tipico concernente, tra l'altro, il livello dei saldi e del ricorso al mercato finanziario e la disciplina del patto di stabilità, reca anche alcune disposizioni finalizzate al contenimento della spesa pubblica, all'incremento della competitività e al sostegno alla crescita economica.

Si evidenziano le disposizioni che contengono prescrizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università, contenute, in particolare, nell'art. 4 – comma 45 e comma 78, nell'art. 5, nell'art. 15 e nell'art. 16.

Il comma 45 dell'art. 4 introduce l'obbligo di versare un contributo, tra i 10 e i 15 euro, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 78 del suddetto articolo riduce - dagli attuali due (per i professori universitari) o cinque (per gli assistenti) - ad un anno accademico in un decennio il congedo per attività di studio e di ricerca complessivamente fruibile dai professori e dagli assistenti universitari ai sensi dell'art. 17 del DPR 382/1980, dell'art. 10 della L. 311/1958 e dell'art. 8 della L. 349/1958, disponendo, inoltre, che lo stesso non possa essere concesso oltre il trentacinquesimo anno di anzianità di servizio. Il Rettore, nel concedere le autorizzazioni, tiene conto delle esigenze di funzionamento dell'Università, inclusa quella di contenimento della spesa per i docenti in sostituzione. I conseguenti risparmi rimangono alle Università.

L'art. 5 prevede che l'età minima di accesso al trattamento pensionistico non sia inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto al pensionamento dall'anno 2026, ferma restando la disciplina vigente in materia di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'art. 15 apporta modifiche al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, con la finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di riduzione degli adempimenti a carico dei privati.

In primo luogo è stata introdotta la previsione della invalidità e inutilizzabilità delle certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione nei rapporti con organi della pubblica amministrazione stessa. Pertanto, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. In luogo di tali certificazioni, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà).

Inoltre, viene posto l'obbligo di apposizione sui certificati, a pena di nullità, la dicitura **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”**. Pertanto si raccomanda a tutte le strutture amministrative di questo Ateneo competenti al rilascio di certificati di qualsiasi natura di inserire, nel testo del certificato, la sopra riportata dicitura.

Viene rinforzato il principio, già contenuto nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di acquisizione d'ufficio delle informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché di tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Anche le informazioni relative alla regolarità contributiva (DURC) devono essere acquisite d'ufficio, come già aveva previsto l'art. 16-bis del D.L. n. 185/2008 convertito dalla legge n. 2/2009.

Si ricorda che, ai sensi del comma 14 bis all'art. 4 del decreto legge n. 70/2011, per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una



dichiarazione sostitutiva in luogo del DURC. In ogni caso le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Relativamente alle modalità di controllo si prevede l'istituzione, presso ogni soggetto pubblico, di un ufficio responsabile per tutte le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive e dell'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti volto a garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. E' obbligatoria, inoltre, la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'amministrazione, delle misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.

Infine, vengono ampliate le fattispecie che costituiscono violazione dei doveri d'ufficio, disciplinate dall'art. 74 del D.P.R. n. 445 del 2000, comprendendovi anche le due diverse ipotesi di accettazione di certificati o di atti di notorietà (invece delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) e di rilascio di certificati senza la dicitura "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

L'articolo 16, introduce disposizioni in materia di mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici, sostituendo l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001.

Si prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale e, se individuano situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale, osservino la procedura prevista nello stesso articolo 33, dandone immediata comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica. Se non viene effettuata la ricognizione annuale le pubbliche amministrazioni non possono assumere o instaurare qualsiasi rapporto di lavoro e la mancata attivazione delle procedure, in ricorrenza dei presupposti, è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

Il procedimento prevede, dopo l'informazione preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali, l'applicazione della norma che consente la risoluzione del rapporto di lavoro (con preavviso di sei mesi) nei confronti del personale dipendente che ha compiuto l'anzianità massima contributiva di 40 anni; in subordine, la ricollocazione totale o parziale del personale in soprannumero o in eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione ricorrendo a forme flessibili della gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito regionale. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale.



L'insuccesso delle superiori procedure di ricollocazione del personale eccedente comporta il collocamento in disponibilità. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro, mentre il lavoratore ha diritto ad un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del D.L. 69/1988.

Si raccomanda la puntuale osservanza delle superiori disposizioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. Giuseppe Cardile)



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

